

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

GIUSEPPE GARIBALDI COMANDANTE IN CAPO LE FORZE NAZIONALI IN SICILIA

In virtù dei poteri a lui conferiti

DECRETA

Articolo 1. La milizia è composta di tutti i cittadini capaci di portare le armi da 17 a 50 anni. Non vi faranno parte coloro che per malattia o fisiche imperfezioni sono esclusi dal servizio militare, giusta il regolamento 30 settembre 1848.

Art. 2. La milizia sarà divisa in 3 categorie. I militi da 17 a 30 anni saranno chiamati al servizio attivo ne' battaglioni dell'esercito.

Quei da 30 a 40 si formeranno in compagnie per il servizio generale del loro distretto.

Quelli da 40 a 50 saranno pure formati in compagnie per il servizio interno del loro Comune.

Art. 3. La milizia della prima categoria sarà sotto il comando immediato del capo dell'esercito. Le milizie di seconda e terza categoria, saranno agli ordini del Governatore del distretto.

Art. 4. La milizia attiva avrà gli ufficiali nominati dal Comandante in capo, dietro la proposta del Comandante il battaglione o la compagnia, i sotto ufficiali nominati da questi stessi comandanti.

Art. 5. Le compagnie della seconda e terza categoria sceglieranno i loro sotto ufficiali ed ufficiali conformemente alle leggi sulla Guardia Nazionale.

Art. 6. Sarà stabilito in ogni Comune un consiglio di ricognizione presieduto dal Capo del Municipio.

Art. 7. Il Consiglio in Palermo, Messina e Catania e nelle altre principali città sarà suddiviso in tanti consigli di ricognizione quanti sono i quartieri.

Art. 8. Il Consiglio di ricognizione procederà immediatamente alle iscrizioni delle differenti classi, e formazione delle matricole.

Art. 9. Ogni anno il Capo del Municipio avrà cura perché vi siano notati gl'individui a 17 anni, che sian promossi da una categoria all'altra coloro che saranno soggetti a tal mutamento per l'avanzata età e che vi sian cancellati i morti e quelli che entrano nell'anno 51.

Art. 10. Ogni individuo mutando domicilio sarà riportato nel registro del luogo in cui anderà a risiedere.

Art. 11. Della matricola, che la prima volta sarà formata, e delle modificazioni che annualmente saran fatte, darà inviata copia al Governatore del distretto a cura del Capo del Municipio. Il Governatore sulle copie ricevute da tutti i comuni, farà il ruolo generale del distretto

Art. 12. In ogni Comune la formazione per compagnie si farà nel seguente modo; Nelle Città ciascuna compagnia sarà composta dei militi dello stesso quartiere.

Nei Comuni i militi formeranno una o più compagnie, o pure suddivisioni

Art. 13. La forza ordinaria delle compagnie sarà di 60 a 150 militi.

Art. 14. Ci saranno in ogni compagnia dei militi distrettuali o comunali.

DELLA FORZA

GRADUATI	Da 60 a 80 militi	Da 80 a 100 militi	Da 100 a 170 militi
Capitano	1	1	1
Luogotenente	1	1	1
Sotto Tenente	1	2	2
Sergente foriere	1	1	1
Sergenti	4	6	6
Caporale foriere	1	1	1
Caporali	8	12	12
Tamburo	1	1	1

Formazione dei battaglioni

Art. 15. Il battaglione non potrà essere meno di 4. compagnie. Ove il numero dei militi sia sufficiente, potranno in uno stesso comune formarsi vari battaglioni.

Art. 16. In ogni comune i militi chiamati a formar compagnie si aduneranno per procedere in presenza del consiglio di ricognizione alla elezione dei loro ufficiali e sotto ufficiali.

Art. 17. L'elezione degli ufficiali avrà luogo per ogni grado successivo cominciando dal più alto a scrutinio segreto, alla maggioranza dei voti.

Art. 18. I primi ad essere armati saranno gli individui della prima categoria, poi quelli della seconda, ultimi quelli della terza.

Art. 19 Il seguente decreto avrà vigore fino alla proclamazione d'una legge che adatterà all'isola di Sicilia le leggi e i regolamenti delle provincie emancipate d'Italia.

Salemi 14 Maggio 1860

Firmato — G. GARIBALDI

Il Segretario di Stato

Firmato — F. CRISPI